

Codice A14050

D.D. 31 marzo 2015, n. 207

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Casa di Riposo Fratelli Ariaudo" di Savigliano (CN).

Con nota del 13/10/2014 (prot. n. 21142/DB2016 del 15/10/2014), il legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Fratelli Ariaudo", sita in Savigliano (CN), frazione di Levaldigi, Via Michelini n. 49, trasmetteva agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilit  inerente la suddetta struttura, relativa all'autorizzazione all'adattamento e diversa utilizzazione della stessa, con la trasformazione di 20 posti letto di Residenza Assistenziale in 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti.

La richiesta in oggetto   stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilit  ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilit  permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilit  di richiedere l'accreditamento".

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, con nota del 20/10/2014 (prot. n. 21459/DB2016), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL CN1 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 20/11/2014 (prot. n. 23958/DB2016 del 24/11/2014), il Direttore Sanitario dell'ASL CN1, espressamente delegato a trattare la materia dal Direttore Generale dell'ASL CN1, esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie dell'intervento, allegate alla richiesta di verifica di compatibilit  in oggetto, per accertare il rispetto dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012; venivano richiesti chiarimenti in merito.

Dopo numerosi contatti informali, il 17 marzo 2015 il legale rappresentante della struttura in oggetto presentava agli uffici regionali planimetrie dell'intervento confacenti con i requisiti richiesti.

Tutto cio' premesso, ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;

vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 29 settembre 2014, n. 802/DB2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Fratelli Ariaudo", sita in Savigliano (CN), frazione di Levaldigi, Via Michelini n. 49, con la trasformazione di 20 posti letto di Residenza Assistenziale in 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. I suddetti posti letto di RSA potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati.

La validità temporale della presente verifica di compatibilità è quella definita dal Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Savigliano (CN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano